

## **TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**

### **SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO EX ART.700 CPC**

Per la **prof.ssa Maria Rosa Cristina Coppoletta** nata a Ragusa il 30.08.1973 e residente a Grammichele (CT) in via S. Pellico n.212 C.F. CPPMRS73M70H163X, elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi n.10 presso lo studio dell'avv. Luigi Alberto Zoboli (C.F. ZBLLLB70B04D969R – PEC luigialberto.zoboli@ordineavvgenova.it) e rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mauro Meli (C.F. MLEMRA64R15Z133E – PEC mauro.meli@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 0952882206) e Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) del Foro di Catania

#### **CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria-A.T. di Genova in persona del legale rapp.te p.t. e nei confronti dell'USR Sicilia – A.T. di Catania

#### **PREMESSE**

La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato quale docente per la classe di concorso A071 (Tecnologia e disegno tecnico) nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015 e, precisamente, nella fase zero, in quanto inserita in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova, ove nel corrente anno scolastico



2015/2016 ha prestato servizio presso l'Istituto Superiore Gastaldi/Abba di Genova.

Pur di non veder sfumare l'occasione di poter finalmente fuoriuscire dal precariato, la ricorrente ha accettato la proposta di assunzione a molta distanza dal luogo della residenza familiare, affrontando notevolissimi sacrifici nel corrente anno scolastico, chiedendo anche la conversione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.

Invero, da settembre scorso fino a conclusione del corrente anno scolastico, la prof.ssa Coppoletta ha costantemente tentato di conciliare l'attività lavorativa con le esigenze della propria famiglia, residente in provincia di Catania e, pur di mantenere un rapporto più stretto possibile con i familiari, e soprattutto con i due figli disabili, come infra si dirà, ha sostenuto notevolissime spese per trasferte e soggiorni a Genova, oltre che innumerevoli sacrifici anche di natura personale.

Grazie anche alla sensibilità dimostrata dal Dirigente scolastico dell'Istituto di servizio, il quale è venuto incontro alla delicata situazione personale della ricorrente articolando l'orario settimanale delle lezioni in modo tale da consentirgli, la prof.ssa Coppoletta ha potuto concentrare i giorni di lezione (del contratto trasformato in part time) in modo tale da fare rientro ogni settimana a casa in Sicilia.

La situazione familiare della ricorrente, invero, imponeva, e lo richiede tutt'ora, una necessaria e costante presenza della stessa soprattutto per uno dei due figli minori; difatti, purtroppo, ambedue i figli della ricorrente,



Federico di anni cinque e Francesco di anni sette<sup>1</sup>, sono stati riconosciuti soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992.

In particolare, il piccolo Federico è stato riconosciuto portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3, in quanto affetto da “*disturbo dell'espressione, del linguaggio, dello sviluppo e della coordinazione*”.

Ciò posto, la ricorrente ha affrontato notevolissimi sacrifici e disagi nel corrente anno scolastico, nella speranza di poter richiedere il trasferimento in Sicilia in occasione delle operazioni di mobilità indette dal Miur per l'a.s. 2016/2017, facendo valere, in detta occasione, il diritto alla precedenza per l'assistenza ai figli disabili.

In seno alla domanda di mobilità interprovinciale, la ricorrente ha quindi dichiarato di voler fruire della precedenza nelle operazioni di mobilità prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, in quanto genitore del minore Calabrò Federico, portatore di handicap in stato di gravità (art.3 comma 3 L.104/92) e del minore Calabrò Francesco, portatore di handicap (art.3 comma 1 L.104/92).

Sennonché, in sede di valutazione della domanda di trasferimento, l'Ufficio scolastico di Genova non ha attribuito per la mobilità interprovinciale la precedenza prevista dalla legge 104/92, sulla scorta delle illegittime previsioni di cui al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.2016/2017, sottoscritto in data 8.04.2016.

Invero, l'art. 13 del CCNI prevede che “*Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali*

---

<sup>1</sup> Affetto da sindrome nefrosica steroide dipendente.



*trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica”.*

Nello specifico, il punto V del citato art.13, prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, per le ipotesi di “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”.

Il punto in questione del CCNI, prevede che

*“Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.*

...

*Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla fase A punto 1 dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.*

....

*Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria*



*competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. ...".*

In sostanza, la precedenza prevista nel citato punto V, opera solo all'interno di ciascuna delle fasi di mobilità (in ambito comunale, provinciale ed interprovinciale), ma non quale precedenza assoluta come le due ipotesi previste dal medesimo art.13.

La norma pattizia citata invero, al punto I, prevede la precedenza assoluta, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, solo al personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) ed al personale emodializzato.

Pertanto, tutte le altre ipotesi di precedenza previste dall'art.13, ivi compresa quella di cui al punto V per l'assistenza al figlio con disabilità, operano solo all'interno di ciascuna delle fasi di mobilità (in ambito comunale, provinciale ed interprovinciale), ma non quali precedenze assolute indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato.

In sostanza, il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità anche per le ipotesi di assistenza nei confronti dei congiunti disabili gravi, sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992.

Il contratto collettivo difatti, limitando l'operatività della precedenza nella mobilità, e quindi della priorità nella scelta della sede, alle singole fasi della mobilità, di fatto svuota di contenuto le prescrizioni di cui all'art.33 comma 5 della legge 104/92.



In particolare, la citata disposizione legislativa, prevede al comma 5 che *“Il lavoratore di cui al comma 3<sup>2</sup>, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Secondo la costante interpretazione resa dalla giurisprudenza, detta disposizione mira a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge.

Per le disposizioni in materia di tutela dei minori e disabili, è stato infatti evidenziato che *“La misura prevista dall'art. 42 comma 5, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151 è riconducibile, al pari di quelle contemplate dalla l. n.104 del 1992, ai principi sanciti dall'art. 3 comma 2, e dall'art. 32 cost. Trattasi, invero, di agevolazioni dirette essenzialmente ad evitare che la persona in situazione di handicap resti priva di assistenza, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante il beneficio previsto dalla legge non è il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap. Il nucleo centrale della tutela è, infatti, il soggetto disabile e l'elemento peculiare, caratterizzante il beneficio in*

---

<sup>2</sup> “3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.



*esame, è che il soggetto che chiede di fruire del congedo in questione (n.d.r. o del diritto all'assegnazione della sede di lavoro nel caso della legge 104/92), viva insieme alla persona disabile da assistere"* (cfr. T.A.R. Trieste, sez. I, 09/01/2014, n. 3).

La Corte di Cassazione ( sez. lav., 07/06/2012, n. 9201<sup>3</sup>) in particolare, ha altresì evidenziato che la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n.104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati — alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 — in funzione della tutela della persona disabile.

La giurisprudenza di merito<sup>4</sup> ha peraltro puntualizzato, che la possibilità per il lavoratore di scegliere la sede di lavoro al fine di continuare a fornire al proprio familiare l'assistenza continuativa nel caso in cui la situazione di bisogno si verifichi dopo l'assunzione, costituisce una tesi interpretativa aderente alla "*mens legis*", posto che, in questi casi, si tratta non di ripristinare una situazione di assistenza interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa, bensì di mantenerla, evitando per il soggetto portatore di handicap il trauma derivante dalla brusca interruzione della stessa, risultando tale convincimento fondato su una interpretazione dell'art. 33, 5 comma, l. 104 del 1992 che fornisce maggiore effettività alla protezione del soggetto bisognoso dell'assistenza prevista in detta legge. A tal riguardo, va osservato che il pericolo di un eccessivo ampliamento della tutela non sussiste, dal momento che l'art. 33 cit. prevede ai fini del riconoscimento

---

<sup>3</sup> Vedi anche Cassazione civile sez. lav 04 febbraio 2016 n. 2210.

<sup>4</sup> Tribunale Bari, sez. lav., 27/04/2009



del diritto, che debba sussistere la “possibilità” di scelta del posto, sicché una valutazione rigorosa di tale requisito da parte del giudice potrebbe costituire il giusto bilanciamento degli opposti interessi delle parti in causa. Pertanto, deve escludersi che il diritto di scelta della sede riguardi solo il momento della costituzione del rapporto di lavoro, dovendosi invece ammettere che qualora la necessità dell’instaurazione del rapporto assistenziale sia sopravvenuta in corso del rapporto lavorativo, e sia in atto al momento della presentazione della domanda di trasferimento, sussiste in capo al lavoratore - in presenza delle altre condizioni previste dalla citata norma - il diritto di scelta della sede di lavoro.

Anche in tema di permessi giornalieri retribuiti per i lavoratori, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 5 febbraio 1992 n.104, la giurisprudenza<sup>5</sup> ha precisato che deve ritenersi prevalente rispetto alle esigenze connesse alla prestazione lavorativa l’interesse del bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti.

Alla l. n. 104/1992, anche alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale in materia, va quindi riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap prevedendo l’eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione. In ossequio al rilievo esercitato anche dall’istituto familiare, l’attuale conformazione dell'art. 33, comma 5, prevede quindi che *“il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico e privato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro*

---

<sup>5</sup> Cassazione civile, sez. lav., 25/02/2010, n. 4623.



*più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

La norma pone quindi *“un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 c.c., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa”*<sup>6</sup>.

Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in esame, così come avviene ad opera del CCNI sulla mobilità dell'8.04.2016, comporterebbe una sostanziale negazione di tutela.

La Cassazione (n.16102/2009) afferma altresì che *“l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l'assiste”*.

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili ed alle famiglie di appartenenza, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, 5° co. 1. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente *“i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* ed avente come finalità la garanzia del pieno

---

<sup>6</sup> I. Senatori, *Limiti al diritto di scelta della sede di lavoro per l'assistenza al parente handicappato: il caso dell'obiettivo impossibilità per contrasto con esigenze aziendali*, in RIDL, 2003, II, 339)



rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 l. 104/1992).

Detta norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore*



*di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.*

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della Corte Costituzionale *in subiecta materia*, dei diritti che l’art. 33, 5° co. l. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell’art. 1418, 1° co. cod. civ..

Ciò posto, alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all’art.33 comma 5 della L.104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può quindi subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile.

Con una recentissima pronuncia resa su caso analogo, la Corte d’Appello di Sassari ha annullato identica disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte ha quindi riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali *“non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela”*, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia *“devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all’assistenza”*.



Secondo la Corte d'Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta.

\*\*\* \*\*

Come esposto in premessa, pur di fuoriuscire dal limbo del precariato, la ricorrente ha accettato la proposta di contratto in Liguria, chiedendone la conversione a tempo parziale, nella convinzione di poter poi rientrare in Sicilia con le operazioni di mobilità, usufruendo delle norme a tutela dei soggetti portatori di handicap, al fine di continuare a prestare assistenza ai propri figli, di cui uno disabile grave.

Il piccolo Federico di cinque anni è infatti un soggetto autistico, riconosciuto portatore di handicap in stato di gravità per *“disturbo dell'espressione, del linguaggio, dello sviluppo e della coordinazione”*.

La particolare condizione psicofisica del bambino, richiede purtroppo una costante presenza di entrambi i genitori e non consente nemmeno un allontanamento dello stesso dal contesto familiare e dallo stesso ambiente di vita quotidiana.

Come si evince dalla relazione medica rilasciata dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Catania, il minore, affetto da disturbo dello spettro



autistico, pratica trattamento psicomotorio e logopedico da due anni e mezzo ed è seguito da un pedagogo clinico che effettua un trattamento cognitivo comportamentale specifico per la patologia, sia in ambulatorio che a domicilio.

La relazione medica precisa che, a fronte del progressivo miglioramento riscontrato dopo la lunga terapia, *“si ritiene pertanto fondamentale che il minore prosegua il cammino riabilitativo all’insegna della continuità, fermo restando che tale tipo di trattamento necessita del supporto costante di entrambi i genitori, che sono parte attiva e fondamentale nel percorso riabilitativo, e di luoghi conosciuti, al fine di non creare pregiudizio agli interventi ad oggi effettuati. Si precisa che ogni possibile cambiamento comprometterebbe l’evoluzione clinica ad oggi positiva, destabilizzando il minore”*.

La giurisprudenza ha ritenuto in casi analoghi (per l’ipotesi di assegnazione temporanea ex art.42 bis D.Lvo 151/2001) che *“l’interesse all’assistenza morale e materiale della prole per i primi tre anni di vita risulterebbe definitivamente compromesso dai tempi tecnici afferenti l’iter processuale dell’eventuale processo ordinario”* (in questo senso Tribunale Vibo Valentia 22 aprile 2010). Inoltre, è stato rilevato (Trib. Lecco, ordinanza, 27 luglio 2004) in casi identici come il carattere essenzialmente non patrimoniale (biologico, ed esistenziale, come tipico della fattispecie) del danno medesimo, sarebbe conseguentemente di difficile liquidazione nell’ambito di un giudizio ordinario, e ciò giustifica un intervento cautelare. In particolare, il Tribunale di Bari (ordinanza collegiale del 20.03.2012) in una fattispecie simile, ha evidenziato come il requisito del periculum in



mora deve ritenersi pienamente integrato nella fattispecie, in ragione della natura degli interessi alla stessa sottesi, sicché il rigetto dell'istanza di tutela cautelare si risolverebbe nella vanificazione delle ragioni di tutela della prole e di garanzia di una equilibrata crescita dei minori.

In sostanza nelle fattispecie in questione il periculum deve ritenersi sussistere in re ipsa, tenuto conto della compressione di quegli interessi primari che il Legislatore del 1992 ha inteso tutelare con l'elaborazione della norma di cui all'art.33 comma 5.

Risulta peraltro dalla documentazione allegata, che sussistono diverse sedi disponibili ai fini della mobilità per la materia insegnata dalla ricorrente, anche sui posti dell'organico del potenziamento.

Pertanto, al fine di evitare al minore disabile, che in realtà è il vero soggetto destinatario della tutela prevista dal Legislatore, di subire danni irreparabili, si chiede concedere una misura cautelare che ordini all'Amministrazione resistente di riconoscere alla ricorrente la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, con la conseguente assegnazione presso la prima delle sedi disponibili tra quelle indicate in domanda.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare ex art.700 cpc

1) l'illegittimità e/o la nullità dell'art.13 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.2016/2017, sottoscritto



in data 8.04.2016, nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, a prescindere dal comune di provenienza, in favore dei docenti che prestano assistenza ai figli minori con handicap in stato di gravità, a prescindere dal comune e dalla provincia di titolarità;

2) il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92;

3) per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Catania nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

Si producono i seguenti documenti: contratto di lavoro a t.i., quadro orario part time, domanda di trasferimento interprovinciale, allegato D alla domanda di trasferimento, dichiarazione legge 104 allegata alla domanda di trasferimento, dichiarazioni personali allegate alla domanda di trasferimento, autocertificazione stato di famiglia, contratto di lavoro coniuge della ricorrente, verbale legge 104 Federico Calabrò, verbale legge 104 Francesco Calabrò, verbale invalidità civile Federico Calabrò, relazione clinica Federico Calabrò, quadro sedi disponibili, CCNI mobilità.

Avv. Mauro Meli

Avv. Dino Caudullo

